

ente
bilaterale
artigianato
trentino

**REGOLAMENTO
FONDO SOSTEGNO
AL REDDITO**

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO TRENINO

Via Pietrastretta, 1 - 38100 TRENTO
tel. 0461.420681 - fax 0461.420746
www.ebat.tn.it

Presidente

Renato Gasperotti – Assartigiani

Vice Presidente

Paolo Ferrari – Uil

Consiglieri Comitato di Gestione

Diego Faccini – Cisl
Franco Ischia – Cgil
Renzo Rensi – Assartigiani
Marco Segatta – Assartigiani

Consiglieri Consiglio Generale

Pasquale Delprete – Cgil
Fausto Francesconi – Uil
Ilos Parisi – Assartigiani
Marco Rinaldi – Assartigiani
Elio Scalet – Assartigiani
Claudio Voltolini – Cisl

Direttore

Adriano Chinellato

Quando si è iniziato a ragionare su quali integrazioni si potevano attivare nell'ambito del Regolamento del Fondo Sostegno al Reddito, il riferimento certo è stato l'accordo interconfederale che l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Trento e le Confederazioni sindacali Cgil Cisl Uil avevano siglato e che tracciava le linee all'interno delle quali le iniziative dell'Ente Bilaterale si sarebbero dovute muovere.

Da questo accordo e dall'affinare il precedente Regolamento, per far sì che il nuovo fosse più attuale e più facilmente fruibile, siamo partiti nel valutare e nel pensare a strumenti che consolidassero gli elementi e i modelli di welfare già presenti e al tempo stesso agire con convinzione nel segno della solidarietà e della mutualità, cercando di privilegiare in questo percorso chi cerca di investire in uomini, mezzi e prodotti.

Lo spirito è stato proprio quello di lavorare a favore dei soggetti che compongono l'impresa artigiana - i titolari e i dipendenti - che insieme sono la vera forza delle imprese artigiane. Gli imprenditori artigiani e i loro dipendenti sono i nostri referenti e il vero valore e forza del sistema dell'artigianato trentino e a questi abbiamo guardato perché il sistema artigiano non è fatto da capitali economici elevati, ma di valori più alti che sono gli uomini e le donne che vi lavorano con passione, professionalità.

Lo spirito che contraddistingue questo lavoro è quello di offrire servizi reali

e fruibili ai dipendenti e alle aziende e si è cercato di scegliere fra le linee programmatiche della parti costituenti, servizi che rappresentino lo spirito vero di quello che è il mondo dell'artigianato trentino: il grande rispetto per l'individuo e per il lavoro.

Il ventaglio delle prestazioni si è ampliato sia sul fronte degli interventi a favore dei dipendenti che degli artigiani e delle aziende. In particolare si è cercato di tenere in grande considerazione il rapporto di solidarietà e di mantenimento del welfare soprattutto nei confronti dei soggetti meno favoriti.

Sono previsti interventi nuovi a favore della malattia e dell'assistenza ai familiari colpiti da svantaggio; si è voluto anche premiare l'anzianità di settore e di azienda. Sono inoltre previsti interventi a favore dell'inserimento di lavoratori ultra 45 in azienda provenienti dalla mobilità.

Inoltre si è cercato di favorire e incentivare i processi di formazione dei dipendenti e dei titolari, nonché di incentivare lo sviluppo tecnologico delle imprese.

Più che un semplice Regolamento si tratta di un vero e proprio Piano di politica del lavoro a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.

Il Presidente
Ing. Renato Gasperotti

Indice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Scopo e applicabilità | 5 |
| 2. Finanziamenti | 6 |
| 3. Iscrizione al Fondo | 7 |
| 4. Decorrenza dell'iscrizione | 8 |
| 5. Contributo | 9 |
| PRESTAZIONI DEL FONDO | |
| 6. INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI | 10 |
| 6.1) Riduzione - sospensione dell'attività lavorativa causata da: | 10 |
| 6.1.1) Eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato | 11 |
| 6.1.2) Difficoltà a reperire materie prime | 13 |
| 6.1.3) Calamità naturali - Interruzione del ciclo produttivo per mancanza di energia | 15 |
| 6.2) Contratti di solidarietà | 16 |
| 6.3) Malattia di lunga durata | 18 |
| 6.4) Contributo spese sanitarie | 19 |
| 6.5) Maternità | 20 |
| 6.6) Aspettativa facoltativa per maternità | 21 |
| 6.7) Sostegno al reddito per assistenza figli e al coniuge con svantaggio riconosciuto Legge 104/92 e ss.mm. | 22 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.8) Assunzioni di dipendenti ultra 45 dalle liste di mobilità o disoccupati da più di 30 giorni | 23 |
| 6.9) Anzianità professionale aziendale | 24 |
| 6.10) Assegno di studio | 25 |

PRESTAZIONI DEL FONDO

7. INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE 26

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1) Sospensione dell'attività superiore a una settimana | 26 |
| 7.2) Malattia di lunga durata | 28 |
| 7.3) Integrazione maternità | 29 |
| 7.4) Trasformazione dei contratti di apprendistato | 30 |
| 7.5) Formazione e aggiornamento professionale | 31 |
| 7.6) Promozione dell'innovazione - settore manifatturiero | 32 |
| 7.7) Promozione sistemi di qualità | 33 |
| 7.8) Interventi per la promozione e/o internazionalizzazione delle aziende | 34 |

8. Limitazioni 35

9. Norma di garanzia 36

10. Modalità 37

1. Scopo e applicabilità

Il Fondo è istituito in attuazione degli Accordi Interconfederali del 21.7.1988 del 22.6.1993 e successive modificazioni dell'Accordo Interconfederale costitutivo dei Fondi Provinciali stipulato fra le parti costituenti l'Ente Bilaterale, in Trento il 30 giugno 1995 e successivi ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane del Trentino.

Il Fondo Sostegno al Reddito è finalizzato alla erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito dei dipendenti allo scopo di contribuire alla salvaguardia e promozione dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.

Il Fondo Sostegno al Reddito è finalizzato alla erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane allo scopo di promuoverne e sostenere lo sviluppo.

2. Finanziamenti

Il Fondo è alimentato:

- a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane aderenti con contributi annuali, così come previsto dagli Accordi Interconfederali del 1988 modificato in data 22 giugno 1993, e successivi;
- b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
- c) da contributi pubblici e privati espressamente destinati allo scopo del Fondo.

I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e le Confederazioni sindacali Cgil Cisl Uil del Trentino e il loro intervento ha natura solidaristica tra le imprese artigiane.

Fermo restando che l'onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo, lo stesso può avvalersi delle imprese per l'erogazione delle provvidenze.

3. Iscrizione al Fondo

In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'Accordo interconfederale del 21.7.1988 le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati tra le OOAA e OOSS nazionali e dai successivi accordi Interconfederali del Trentino, ad esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto, sono tenute ad iscriversi al Fondo e ad effettuare i versamenti previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

4. Decorrenza dell'iscrizione

L'obbligo di iscrizione e versamento al Fondo decorre:

- dalla data di assunzione del primo dipendente;
- dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento.

5. Contributo

- 1) L'importo del contributo annuale che le imprese devono versare al Fondo è determinato con accordo tra le parti come richiamato all'art. 2.
- 2) Il calcolo contributivo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno in corso, anche in caso di versamenti arretrati.

A tal fine non si computano:

- i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro;
- i lavoratori interinali

Le imprese sono tenute a versare il contributo dovuto entro il giorno 16 ottobre di ogni anno secondo le modalità stabiliti dal Comitato di Gestione dell'EBAT.

PRESTAZIONI DEL FONDO

6. Interventi a favore dei dipendenti

Riduzione - sospensione dell'attività lavorativa

Contratti di solidarietà

Malattia di lunga durata

Maternità obbligatoria integrazione

Aspettativa facoltativa per maternità

Assistenza figli e coniuge art 33 legge 104

Partecipazione alle spese sanitarie

Assunzioni lavoratori ultra 45 enni in mobilità

Anzianità professionale

Assegni di studio

6.1.) Riduzione - sospensione dell'attività lavorativa causata da:

- Crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- Mancanza di lavoro, di commesse e di ordini;
- Difficoltà a reperire materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- Eventi naturali;
- Incendio non imputabile a dolo;
- Interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa.

6.1.1) Eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato

Sono integrabili le sospensioni dell'attività che possono interessare tutti o parte dei dipendenti dovute a difficoltà di breve durata legate al sistema economico e/o ai processi produttivi secondo i criteri e le modalità sottoelencate.

La sospensione tende a creare condizioni utili al mantenimento della continuità del rapporto lavorativo e per poter aver diritto alla attivazione delle procedure di sospensione, con l'esclusione di casi eccezionali e documentati, è necessaria la comunicazione preventiva da parte dell'azienda all'EBAT.

La sospensione per crisi di mercato potrà essere attivata per un massimo di 80 ore per dipendente nel biennio e non dovrà presentare le caratteristiche della ciclicità. L'azienda deve indicare, all'atto della prima sospensione il periodo previsto per l'intero intervento che non potrà essere superiore alle 13 settimane.

Le ore indennizzate per questa tipologia verranno conteggiate nel tetto delle ore previste per gli interventi di sospensione e nell'ambito del tetto delle ore previste per il contratto di solidarietà.

La prima richiesta di intervento dovrà essere inoltrata all'EBAT prima dell'attivazione della sospensione e non potrà essere di durata inferiore alle 20 ore. All'atto della sospensione dovranno essere state utilizzate tutte le ferie residue dell'anno precedente e quelle maturate per l'anno in corso con esclusione dei periodi programmati per le fermate collettive.

Le imprese verseranno all'EBAT all'atto della domanda, un contributo addizionale pari al 5% dell'intervento stesso.

EBAT eroga per le ore perse, una percentuale della retribuzione ordinaria in vigore al momento della sospensione nella misura del 50%.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.1.1 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di sospensione stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 10/07 (dati dei dipendenti)
- copia della quietanza di versamento del 5% contributo addizionale;
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente l'evento.

6.1.2) Difficoltà a reperire materie prime

Le quote che il Fondo eroga come provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- 70% per le prime 40 ore;
- fino alla concorrenza del 70% per le ulteriori ore che risulteranno coperte dalla disoccupazione;
- il 60% per le ore rimanenti fino a 640 annue e a un massimo di 800 ore nel biennio.

La percentuale del 70% si applica ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore (proporzionate all'eventuale orario a tempo parziale) della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell'anno solare.

Ai dipendenti che non hanno i requisiti per accedere alla disoccupazione il Fondo interviene con la quota del 60% per un massimo di 800 ore per singolo lavoratore. Il Fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori alle 40 ore (proporzionate all'eventuale orario a tempo parziale) continuative per singolo lavoratore.

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di una apposita Autocertificazione attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione perché privo dei requisiti.

Gli apprendisti non sono tenuti ad alcuna dichiarazione.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori dovranno essere fornite dall'Ufficio paga dell'Azienda o dal consulente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della sospensione.

L'EBAT riterrà perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provvederà all'erogazione del contributo. L'EBAT potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato.

Le sospensioni non devono avere il carattere della ciclicità.

Le ore indennizzate per questa tipologia verranno conteggiate nell'ambito del tetto delle ore previste per il contratto di solidarietà.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.1.2 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di sospensione stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 11/07 (dati dei dipendenti);
- modello FSR 14/07 (autocertificazione dei dipendenti);
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente l'evento;
- dichiarazione di un fornitore in cui si comunica l'impossibilità di fornire materie prime.

6.1.3) Calamità naturali - Interruzione del ciclo produttivo per mancanza di energia.

A fronte dell'interruzione del ciclo produttivo per cause accidentali legate a calamità naturali o alla mancanza di energia non ripristinabile nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative, la cui causa dovrà essere chiaramente documentata, il Fondo interverrà a sostegno del reddito dei dipendenti per le ore di mancata attività:

- 70% per le prime 40 ore (proporzionate all'eventuale orario a tempo parziale);
- fino alla concorrenza del 70% per le ulteriori ore che risulteranno coperte dalla disoccupazione;
- il 60% per le ore rimanenti fino a 640 annue e a un massimo di 800 ore nel biennio.

Le ore indennizzate per questa tipologia verranno conteggiate nel tetto delle ore previste per gli interventi di sospensione e nell'ambito del tetto delle ore previste per il contratto di solidarietà.

Il Fondo non interviene per interruzioni inferiori alle 8 ore.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.1.3 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di sospensione stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 11/07 (dati dei dipendenti);
- modello FSR 14/07 (autocertificazione dei dipendenti);
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente l'evento;
- documentazione idonea ad elencare le cause.

6.2) Contratti di solidarietà

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

In considerazione del fatto che la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria, le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- 40% per un massimo di 340 ore per singolo lavoratore;
- 25% per le ulteriori ore.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà (ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti, escluso straordinario, denunciate all'INPS).

La riduzione può essere richiesta per periodi continuativi superiori a 26 giorni lavorativi e per periodi superiori o uguali a 40 ore per dipendente, con un massimale di 700 ore aziendali per dipendente per anno solare e comunque non superiore a 800 ore aziendali nel biennio; e per una durata temporale non superiore a 36 mesi a partire dalla prima sospensione.

Il Fondo potrà, a fronte di opportune garanzie fornite dall'azienda nei suoi confronti, anticipare la quota a carico dell'INPS a favore dei dipendenti.

Il calcolo delle ore di riduzione deve coincidere con l'aliquota di riduzione riportata sull'accordo, in caso contrario il Ministero ritiene valida quest'ultima e riproporziona a questa le ore di riduzione, in questo caso l'intervento di EBAT si adegua alla decisione Ministeriale.

Al momento della stipula dell'accordo sindacale per riduzione di orario ogni lavoratore interessato deve aver fruito di tutte le ferie maturate, con esclusione di quelle previste per fermate collettive.

I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell'attività, si ritengono escluse dalla riduzione di orario la stagionalità e la ciclicità dei prodotti.

Gli accordi aziendali sottoscritti di riduzione dell'attività vanno inviati in originale, entro 8 giorni dalla data della stipula all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino, il

Comitato di Gestione provvederà, direttamente o tramite apposita Commissione opportunamente delegata, a verificare che i contenuti siano veritieri e ad esprimere il parere di conformità.

Gli accordi visti verranno restituiti alle singole imprese in tempo utile per la presentazione delle domande agli uffici competenti.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.2 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di riduzione di orario; stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 21/07 per la determinazione del contributo ministeriale;
- modello FSR 12/07 per la determinazione del contributo EBAT;
- modello FSR 20/07 "Accordo per contratto di solidarietà";
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente la riduzione di orario.

6.3) Malattia di lunga durata

Nei casi che il lavoratore sia impossibilitato di recarsi al lavoro per un sopraggiunto stato morboso, non preesistente all'inizio del rapporto di lavoro, il Fondo Sostegno al Reddito interviene con una provvidenza a favore dei dipendenti a cui si garantirà:

- sino al 180 giorno di malattia l'integrazione del 100% del salario, con esclusione dei primi tre giorni, in deroga a quanto previsto al punto "Limitazioni";
- dal 181 giorno fino allo scadere del 270 giorno di malattia integrazione del 50% per tutta la durata dell'intervento.

L'intervento dell'Ente Bilaterale vale per singolo o su più interventi riconducibili ad un'originaria patologia.

EBAT non si sostituisce a obblighi contrattuali aziendali ed interviene in assenza di integrazioni aziendali o dell'INPS.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della prima assenza per malattia effettuata dal lavoratore nell'anno solare.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.3 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- fotocopia dei certificati medici indicanti la prognosi della malattia;
- copia busta paga mese precedente l'evento.

6.4) Contributo spese sanitarie

Il Fondo Sostegno al Reddito mette a disposizione dei dipendenti delle aziende artigiane, assunti da almeno 12 mesi, un contributo pari al 10% della spesa medico/sanitaria detraibile presentata nella denuncia dei redditi, fino ad un massimo erogabile di euro 700,00 per spese sanitarie superiori a euro 1.500,00, del soggetto e delle persone fiscalmente a carico portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Le domande con la documentazione dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.4 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia autenticata da un CAAF della dichiarazione dei redditi.

6.5) Maternità

Per le lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, l'EBAT prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l'integrazione da parte dell'azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della prima interruzione per maternità da parte della lavoratrice.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.5 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- fotocopia della documentazione presentata all'INPS;
- copia busta paga mese precedente l'interruzione.

6.6) Aspettativa facoltativa per maternità

Per le dipendenti che, al termine del periodo obbligatorio di maternità, intendono usufruire della aspettativa facoltativa post parto ai sensi della Legge 1204 e successive, al momento del rientro definitivo sul lavoro il Fondo Sostegno al Reddito riconoscerà una integrazione, a quanto corrisposto dall'INPS fino a garantire il 50% della retribuzione in vigore al momento della prima interruzione di attività per maternità da parte della lavoratrice stessa, per un totale di giorni 90 di assenza. L'intervento sarà retroattivo e verrà erogato a favore di quelle dipendenti che avranno ripreso l'attività lavorativa da almeno 60 giorni.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.6 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia busta paga mese della prima interruzione per maternità;
- dichiarazione del datore di lavoro di ripresa dell'attività lavorativa da almeno 60 giorni.

6.7) Sostegno al reddito per assistenza figli e al coniuge con svantaggio riconosciuto Legge 104/92 e ss.mm.

Per agevolare e sostenere l'assistenza ai figli minorenni e /o al coniuge portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e ss.mm. da parte dei dipendenti delle aziende aderenti, il Fondo Sostegno al Reddito riconosce in caso di astensione facoltativa dal lavoro per assistenza al minore il concorso al reddito per 180 giornate complessive tra il 2 e il 3 anno di vita.

Il Fondo sostegno al reddito integrerà fino al 50% della retribuzione in atto alla prima richiesta di sospensione, con pagamento retroattivo di 30 giorni a garanzia della continuità lavorativa.

Al dipendente che utilizzi i permessi ai sensi della legge 104/92 e seguenti per l'assistenza ai figli minori con più di tre anni e/o al coniuge possono essere riconosciute 36 giornate di integrazione salariale per anno solare al 50% della retribuzione in atto nel mese di gennaio.

La liquidazione sarà riconosciuta a fine anno in base alle ore effettivamente utilizzate.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.7 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- dichiarazione del datore di lavoro delle giornate e/o delle ore utilizzate a questo titolo;
- busta paga del primo mese di utilizzo (dal 1° al 3° anno);
- busta paga mese di gennaio anno richiesto (per gli anni successivi);
- autocertificazione del diritto all'utilizzo dei permessi, con citato il numero pratica autorizzativi APSS.

6.8) Assunzioni di dipendenti ultra 45 dalle liste di mobilità o disoccupati da più di 30 giorni

Il Fondo Sostegno al Reddito al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei lavoratori ultra 45enni inseriti nelle liste di mobilità provinciale o nazionale o in stato di disoccupazione da più di 30 giorni, potrà erogare contributi alle imprese artigiane aderenti che assumono questa tipologia di dipendenti.

L'assunzione dovrà essere a tempo indeterminato ed essere attiva da almeno 60 giorni di calendario.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di Euro 1.000,00 per ogni dipendente assunto con questa tipologia.

Per aver accesso al contributo l'azienda dovrà presentare la domanda, sottoforma di autocertificazione, dove dovranno essere indicati oltre gli elementi identificativi dell'azienda, le tipologie contrattuali dei dipendenti e la documentazione di non aver ridotto il personale nei dodici mesi precedenti la data di assunzione del soggetto interessato all'incentivazione.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le domande verranno liquidate in un'unica rata posticipata a 12 mesi dall'assunzione.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.8 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- dichiarazione di non aver ridotto personale nei dodici mesi precedenti.

6.9) Anzianità professionale aziendale

Allo scopo di premiare la professionalità dei dipendenti delle aziende artigiane aderenti all'Ente Bilaterale, il Fondo sostegno al reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 30 anni di anzianità di lavoro presso la stessa azienda o come dipendenti del settore artigianato.

La trasformazione giuridica, il trasferimento di azienda e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità.

Il dipendente che abbia maturato un'anzianità professionale aziendale o di settore pari o superiore ai 30 anni potrà godere della provvidenza per l'anzianità professionale.

Tale provvidenza potrà essere pari a Euro 1.000,00 e sarà concessa allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2007.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.9 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia dell'estratto contributivo INPS;
- dichiarazione del datore di lavoro della correttezza dei dati citati.

La domanda va presentata alla data di maturazione del periodo previsto per l'anzianità di lavoro e la documentazione dovrà pervenire entro il 30 settembre.

La provvidenza verrà concessa in occasione di un apposito incontro pubblico che si terrà entro il mese di novembre.

6.10) Assegno di studio

Il Fondo mette a disposizione per i figli a carico dei dipendenti delle aziende artigiane un assegno di studio:

- a seguito della prima iscrizione all'ultimo anno, anche se integrativo, della scuola superiore o del quarto anno della Scuola Professionale il cui importo potrà essere fino a un massimo di euro 260,00.
- A seguito dell'iscrizione e del superamento di almeno 3 esami al primo anno dell'Università il cui importo potrà essere fino a un massimo di euro 500,00.

Entrambi i genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.10 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- certificato di frequenza dell'anno scolastico;
- certificati degli esami sostenuti;
- certificato d'iscrizione al 2° anno universitario;
- copia busta paga del mese precedente la domanda.

PRESTAZIONI DEL FONDO

7. Interventi a favore delle aziende

Sospensione dell'attività superiore a una settimana

Malattia di lunga durata

Integrazione maternità

Trasformazione contratti di apprendistato

Formazione e aggiornamento professionale

Promozione dell'innovazione

Promozione dei sistemi di qualità

Interventi per la promozione e/o internazionalizzazione delle aziende

7.1) Sospensione dell'attività superiore a una settimana:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- Incendio non imputabile a dolo.

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni ed estranei all'impresa.

L'indennizzo avverrà a fronte di una interruzione totale o parziale dell'attività produttiva dell'impresa; pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti.

Verranno valutate a titolo di documentazione le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento per il ripristino del ciclo produttivo, compreso il costo del personale dipendente che verrà utilizzato in riparazioni, manutenzioni, pulizie, sgombero

danni causati dall'evento agli immobili, impianti e attrezzature.

Il contributo potrà essere concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare euro 10.330,00 per intervento sulle strutture.

Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte delle assicurazioni.

Il Fondo potrà inoltre intervenire con una quota sino a euro 253,00 per ogni lavoratore in forza al momento del ripristino dell'attività produttiva.

Le domande dovranno essere presentate all'EBAT entro 15 giorni dall'evento.

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione che con motivato parere potrà rivedere le provvidenze nei suoi valori.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 7.1 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui richiedere l'intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso e i tempi di ripresa produttiva;
- copia accordo sindacale di sospensione;
- copia delle fatture costi sostenuti per il ripristino dell'attività lavorativa o perizia di un professionista che indichi i danni subiti e il valore degli stessi;
- copia del foglio presenze relativo al mese in cui ha avuto luogo l'interruzione dell'attività e della ripresa del ciclo produttivo;
- documentazione attestante il ripristino del ciclo produttivo;
- dichiarazione con l'indicazione della ripresa dell'attività lavorativa.

7.2) Malattia di lunga durata

In caso di malattia del titolare, che si protrae per più di 60 giorni consecutivi, a partire dal 61 giorno e fino al 150 giorno di malattia nell'arco dell'anno solare, il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore del titolare riconoscendo il 50% del salario convenzionale INPS.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 7.2 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- fotocopia certificato medico indicante la prognosi della malattia.

7.3) Integrazione maternità

Il Fondo Sostegno al Reddito potrà riconoscere una indennità di maternità a tutte le titolari, socie, collaboratrici familiari che operino in azienda da almeno 12 mesi assenti per maternità nei 5 mesi di assenza obbligatori, al fine di garantire il 100% del salario convenzionale INPS.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 7.3 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- certificato di iscrizione all'Albo Imprese artigiane;
- dichiarazione INPS su emolumenti ricevuti a titolo di indennità di maternità;
- copia del certificato di nascita.

7.4) Trasformazione dei contratti di apprendistato

Il Fondo Sostegno al Reddito al fine di favorire l'inserimento degli apprendisti in azienda potrà erogare contributi alle imprese artigiane che confermano e trasformano il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

La trasformazione del contratto dovrà essere attiva almeno da 60 giorni di calendario alla data della domanda.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di euro 250,00 per ogni contratto di apprendistato trasformato.

Per l'accesso al contributo l'azienda dovrà presentare la domanda sottoforma di autocertificazione dove dovranno essere indicati, oltre agli elementi identificativi dell'azienda, il numero dei dipendenti, la data dell'attivazione del contratto di apprendistato la data di trasformazione dello stesso.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 marzo ed entro il 30 settembre.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 7.4 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre.

7.5) Formazione e aggiornamento professionale

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene per favorire la crescita professionale dell'impresa attraverso l'erogazione di contributi a favore dei titolari soci e collaboratori familiari delle imprese artigiane che frequentano corsi di formazione e di aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'impresa.

Il contributo può essere concesso all'impresa per la formazione dei dipendenti che non rientrano nella tipologia finanziabile da Fondartigianato.

Il contributo potrà essere richiesto per la partecipazione a corsi di formazione la cui spesa non potrà essere inferiore ai euro 250,00, il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 25% del costo di partecipazione e non potrà essere superiore a euro 250,00. Il contributo sarà ammesso solo per i costi relativi alla didattica, non potrà essere ripetitivo prima di tre anni.

Per i dipendenti che frequentano corsi promossi da Fondartigianato il contributo potrà essere erogato nella misura massima del 50% dei costi riconosciuti e rendicontabili da Fondartigianato.

Documentazione:

per i titolari/soci/collaboratori:

Modello FSR 7.5.1 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- dichiarazione di partecipazione al corso;
- copia della fattura di partecipazione.

per i dipendenti:

Modello FSR 7.5.2 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia registro presenze ore frequentate.

7.6) Promozione dell'innovazione - settore manifatturiero

Il Fondo Sostegno al Reddito può intervenire per favorire la crescita professionale dell'impresa attraverso l'erogazione di contributi alle imprese artigiane che frequentano corsi di formazione e di aggiornamento professionale sia del titolare, socio o collaboratore familiare che dei dipendenti, presso aziende o Enti che attivino corsi specialistici di formazione e /o aggiornamento del settore manifatturiero.

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene con un contributo pari al 50% dei costi con un massimale aziendale di euro 500,00 per azienda per 24 mesi come contributo alla formazione sui processi di apprendimento.

Le spese sostenute documentabili sono le spese di iscrizione e quelle legate alla logistica della sede del corso (spese di viaggio – soggiorno).

Documentazione richiesta:

Modello FSR 7.6 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- dichiarazione di partecipazione al corso;
- copia delle fatture ammissibili come documentazione delle spese sostenute.

7.7) Promozione sistemi di qualità

Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle imprese il Fondo Sostegno al reddito eroga dei contributi a fronte dei costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali ISO 9000, ISO 14001, SA 8000, e di marcatura CE realizzati attraverso enti certificatori accreditati.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 10% dei costi documentati e non potrà superare l'importo di euro 1.000,00 per azienda.

La domanda dovrà essere presentata entro un mese da quando è stato ultimato l'intervento di certificazione ed emessa la relativa fattura dall'Ente Certificatore.

Documentazione:

Modello FSR 7.7 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- estremi dell'acquisizione della certificazione di qualità o di marcatura CE;
- copia delle fatture relative ai costi sostenuti;
- dichiarazione dell'ammontare dell'eventuale contributo pubblico ricevuto sulla medesima iniziativa.

7.8) Interventi per la promozione e/o internazionalizzazione delle aziende

Il Fondo Sostegno al Reddito con lo scopo di sostenere le aziende artigiane aderenti ad affrontare i mercati interno ed estero per l'espansione dei propri prodotti, eroga con le caratteristiche della sussidiarietà un contributo a favore dell'impresa per la sua promozione e/o internazionalizzazione.

Il contributo si potrà riferire a spese sostenute dall'impresa per la partecipazione, in qualità di espositore del proprio prodotto, a Fiere nazionali fuori Regione o Estere. Il contributo sarà triennale e farà riferimento alle spese documentate e sostenute dall'azienda per la partecipazione a manifestazioni espositive del proprio prodotto.

Sarà nella misura del 10% dei costi sostenuti e per un importo massimo euro 2.500,00.

Sono ammessi a contributo anche i costi sostenuti per:

acquisto spazi espositivi in fiere di livello nazionale e/o internazionale, cataloghi dei prodotti dell'azienda sia in forma cartacea che telematica, consulenze nella gestione di contratti internazionali.

Documentazione:

Modello FSR 7.8 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- breve descrizione del progetto di marketing dell'azienda;
- documentazione da cui risulti l'inizio della nuova attività verso paesi esteri (intra od extra CEE) o da cui risulti un significativo incremento del giro d'affari già esistente verso i paesi esteri;
- copia della documentazione delle spese sostenute nell'anno che possono essere ricondotte, attraverso breve descrizione, alle spese collegate alla partecipazione a fiere o mostre;

8. Limitazioni

Potranno accedere ai benefici del Fondo sostegno al reddito esclusivamente le aziende artigiane in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale come previsto ai punti 3 - 4 - 5 e al punto 9.

Per tutte le erogazioni del presente regolamento e in particolare i punti 6.1 tutti i sottopunti, 6.2 - 6.3 - 6.5 - 6.6 da sole o cumulativamente con altri interventi non potranno superare il tetto massimo riconosciuto e rivalutato annualmente per la Cassa Integrazione.

Le prestazioni dei punti 7.6 e 7.7 saranno computate cumulativamente in caso di più domande fino alla soglia massima di euro 1.000,00 (mille) per azienda richiedente nei 24 mesi.

Le domande per accesso alle prestazioni dovranno essere presentate all'Ente Bilaterale attraverso i Soci fondatori entro 60 giorni dall'evento e le prestazioni verranno liquidate entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

9. Norma di garanzia

Nel caso le somme stanziare non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore rispetto alla richiesta, o per una percentuale inferiore.

Questo verrà stabilito ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale.

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione.

10. Modalità

Il Comitato di Gestione stanzierà ogni anno gli importi per le specifiche voci di spesa sulla base della programmazione di bilancio; che verranno verificate, adeguate e modificate semestralmente, per adeguarle alle esigenze di spesa.

Il Comitato di Gestione o una Commissione tecnica da esso nominata analizzerà entro 30 giorni le domande pervenute.

Il Comitato di Gestione delibererà sulle provvidenze da erogare alle singole imprese e autorizzerà alla liquidazione effettiva e dovrà altresì preventivamente accertare della corretta destinazione dei fondi, in particolare che le somme indirizzate verso i lavoratori interessati per la parte di loro competenza.

Hanno titolo alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito le aziende e dipendenti delle stesse che risultano in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale per l'anno in corso e per i due precedenti, **da almeno sei mesi di calendario dalla data del sopraggiungere dell'evento.**

Faranno fede le date di versamento apposte sulle ricevute bancarie o postali.

La struttura avrà il compito di predisporre e di adeguare la modulistica per un corretto funzionamento degli interventi.

*Approvato a voti unanimi nella seduta del 7 maggio 2007.
Recepito con delibera del Comitato di Gestione n° 107/2007.*

Indirizzi utili



Trento - Via Pietrastretta, 1
tel. 0461.420681 - fax 0461.420746
e-mail: info@ebat.tn.it - www.ebat.tn.it



*Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento*

Trento - Via Brennero, 182
Tel. 0461.803800
www.artigiani.tn.it



Trento - Via Muredej, 8
Tel. 0461.303911
www.cgil.tn.it



Trento - Via S. Croce, 61
Tel. 0461.215111
www.cisl.it



Trento - Via Matteotti, 20/1
Tel. 0461.376111
www.uiltn.it

Stampato nel giugno 2007 dalla tipolitografia "La Reclame" s.n.c.
nell'opificio di via Caproni n° 7 in località Roncafort a Trento.



Ente Bilaterale Artigianato Trentino
38100 TRENTO - Via Pietrastretta, 1
tel. 0461.420681 - fax.0461.420746
e-mail: info@ebat.tn.it - www.ebat.tn.it